



CONSERVATORIO DI MUSICA "FRANCESCO VENEZZE"
Ministero dell'Università e della Ricerca

Alta Formazione Artistica e Musicale
ROVIGO
C.F: 80008520290

Regolamento della Consulta degli Studenti

TITOLO I - FINI E PRINCIPI

Articolo 1 - Funzioni ed attività

1. La Consulta degli Studenti del Conservatorio Statale di Musica "Francesco Venezze" di Rovigo, di seguito denominato Conservatorio, ai sensi dell'art.22 dello Statuto, è l'organo di rappresentanza degli studenti all'interno dell'Istituto. La Consulta degli Studenti invia agli Organi di gestione e governo proposte ed interrogazioni in merito a tutto ciò che riguarda gli studenti.
2. La Consulta degli Studenti indirizza richieste e formula proposte al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione per quanto concerne:
 - a. L'organizzazione e le dotazioni didattiche;
 - b. Il piano di indirizzo formulato dal Consiglio Accademico;
 - c. I servizi per gli studenti e l'idoneità degli ambienti di studio;
 - d. Le questioni relative al Diritto allo Studio e alla mobilità internazionale.
3. La Consulta degli Studenti designa i rappresentanti degli studenti in seno agli organi collegiali di governo e gestione.
4. La Consulta degli Studenti propone al Consiglio Accademico, per il parere, un Regolamento che ne disciplini l'attività, lo stesso sarà successivamente sottoposto al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

Articolo 2 - Composizione della consulta

1. La Consulta degli Studenti è composta da studenti eletti in numero di tre per Istituti fino a cinquecento iscritti, di cinque fino a mille, di sette fino a millecinquecento, di nove fino a duemila, di undici per gli istituti con oltre duemila studenti.
2. La Consulta degli Studenti elegge a maggioranza assoluta il proprio Presidente.
3. Il Presidente nomina il Vice-presidente.
4. Fanno parte della Consulta a tutti gli effetti anche i due studenti designati in Consiglio Accademico.

TITOLO II - PROCEDURE ELETTORALI INTERNE ALLA CONSULTA

Articolo 3 - Generalità

1. La Consulta degli Studenti elegge a maggioranza assoluta il proprio Presidente fra i suoi membri eletti dagli studenti, entro 15 giorni dalle elezioni della Consulta stessa.

Articolo 4 - Espressione del voto

1. La votazione avviene attraverso scrutinio palese. In caso di parità prevale l'anzianità di iscrizione, ed in caso di ulteriore parità, l'anzianità anagrafica.

Articolo 5 - Vicepresidente

1. Il Vicepresidente è nominato dal Presidente della Consulta fra i componenti della Consulta medesima eletti dagli studenti.

TITOLO III - PROCEDURE GENERALI INTERNE ALLA CONSULTA

Articolo 6 - Convocazione

1. La Consulta è convocata dal Presidente, o dal Vice-presidente, della Consulta medesima almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione; l'atto di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'Ordine del Giorno.
2. La Consulta è convocata inoltre tutte le volte che ne sia fatta richiesta dalla metà più uno dei componenti della Consulta medesima.

Articolo 7 - Svolgimento delle riunioni

1. Il numero legale di presenze per lo svolgimento delle riunioni è pari alla metà più uno dei componenti della Consulta.
2. Le riunioni della Consulta sono presiedute dal Presidente della Consulta medesima o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, o ancora da ciascuno degli altri membri eletti dagli studenti.
3. All'inizio delle riunioni il Presidente nomina un Segretario addetto alla verbalizzazione e dà lettura del verbale della seduta precedente per l'approvazione. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente al termine della seduta.
4. Le riunioni della Consulta sono aperte dal Presidente con la lettura dell'Ordine del Giorno.

TITOLO IV - PROCEDURE DI DESIGNAZIONE

Articolo 8 - Generalità

1. Ai sensi dello Statuto del Conservatorio, la Consulta degli Studenti designa, tra gli Allievi effettivi maggiorenni del Conservatorio, due rappresentanti in seno al Consiglio Accademico scelti all'interno della Consulta stessa ed un rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione.
2. Ai sensi dell' Art. 12, Comma 1 del DPR 28/02/03, i due rappresentanti entro il Consiglio Accademico risultano membri effettivi della Consulta.
3. Il rappresentante entro il Consiglio di Amministrazione non può essere designato tra i componenti della Consulta eletti dagli studenti, ma partecipa alle riunioni della Consulta degli Studenti senza diritto di voto.

Articolo 9 - Consiglio accademico

1. Le designazioni per il Consiglio Accademico avvengono a scrutinio segreto tra i membri della Consulta stessa. Ciascun componente della Consulta provvede ad esprimere due preferenze. I due nominativi che ricevono il maggior numero di preferenze vengono designati come rappresentanti in seno al Consiglio Accademico.
2. In caso di parità prevale l'anzianità di iscrizione ed in caso di ulteriore parità l'anzianità anagrafica.
3. La consulta ha la facoltà di revocare la carica con deliberazione espressa a maggioranza assoluta per giustificati motivi.
4. In caso di rinuncia da parte del designato l'incarico è affidato al soggetto immediatamente successivo nella graduatoria.

Articolo 10 - Consiglio di amministrazione

1. La designazione del rappresentante per il Consiglio di Amministrazione viene decisa dalla Consulta degli Studenti con votazione a scrutinio segreto; sono eleggibili tutti gli studenti del Conservatorio che abbiano compiuto 18 anni e che abbiano proposto la loro candidatura entro il giorno precedente la votazione; viene designato lo studente che riceve il maggior numero di preferenze.
2. L'incarico di rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione ha durata triennale rinnovabile una sola volta.
3. La Consulta ha la facoltà di revocare la carica con deliberazione espressa a maggioranza assoluta per giustificati motivi.

Articolo 11 - Commissioni e gruppi di lavoro

1. La designazione dei rappresentanti degli studenti in seno a commissioni e gruppi di lavoro è effettuata dal Presidente della Consulta, sentita la Consulta medesima.
2. L'incarico cessa al termine del lavoro del gruppo/commissione.

TITOLO V - NORME GENERALI PER LA MODIFICA DEL REGOLAMENTO

Articolo 12 - Generalità

1. le modifiche al presente Regolamento possono essere formulate su richiesta della metà più uno dei membri della Consulta.
2. Ogni modifica proposta deve essere sottoposta al Consiglio Accademico per il parere e successivamente al Consiglio di Amministrazione per la delibera.